



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA MERA ANTIECONOMICITÀ DI UN'ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALE NON GIUSTIFICA DI PER SÉ
L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO**

Sentenza del giorno 8 gennaio 2024, n. 639 del 2025 (dep. 21/05/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Carta Marco (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 370 ACCERTAMENTI E
CONTROLLI - IN GENERE

Tributi erariali- Controlli - Reddito d'impresa - Accertamento analitico -
induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 -
Legittimità - Condizioni - Contabilità confliggente con i criteri della
ragionevolezza e della economicità - Fattispecie

Massima

La condotta imprenditoriale e, quindi, la sua eventuale antieconomicità, laddove
non vada a sfociare in una palese violazione di norme imperative o nell'abuso
del diritto, non può essere contestata di per sé dal Fisco in termini di omissione
di ricavi, atteso che tale condotta implica una strategia commerciale riservata
all'esclusiva ed insindacabile valutazione dell'imprenditore, per cui la generica
difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente sul costo del
venduto rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza non
giustifica automaticamente l'accertamento induttivo, qualora non vengano
dedotti dall'Ufficio elementi specifici e concreti tali da far presumere maggiori
ricavi.

Rif. normativi

Art. 39, primo comma, lett. d), DPR 600/1973

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Anno pubb. 2025